

Edizione di mercoledì 19 aprile 2017

CONTROLLO

Il Cndcec aggiorna la relazione di revisione al “nuovo” bilancio
di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi su mutui
di Luca Mambrin

PENALE TRIBUTARIO

La dichiarazione fraudolenta è reato di pericolo e di mera condotta
di Angelo Ginex

IVA

Distrazione delle spese legali: fatturazione al committente
di Enrico Ferra, Riccardo Righi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Reddito soggetti Ires e principio di derivazione rafforzata
di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Il linguaggio nei menù
di Laura Maestri

CONTROLLO

Il Cndcec aggiorna la relazione di revisione al “nuovo” bilancio

di **Fabio Landuzzi**

Con il documento pubblicato pochi giorni fà, il CNDCEC propone un **format aggiornato** della **Relazione di revisione legale** alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 nella disciplina del bilancio d'esercizio.

Fra le **principali questioni** affrontate dal CNDCEC vi sono le seguenti:

- innanzitutto, nel **primo paragrafo** della Relazione, laddove si identificano i documenti che compongono il fascicolo del bilancio d'esercizio, viene inserita la menzione anche del **rendiconto finanziario**, naturalmente per le società che sono tenute alla sua redazione ai sensi del novellato [comma 1 dell'articolo 2423, cod. civ.](#). Analogamente, anche il **paragrafo contenente il giudizio sul bilancio** viene aggiornato, per fare spazio non solo alla citazione della **rappresentazione veritiera e corretta** (in ipotesi di **giudizio senza modifica**) della situazione patrimoniale e finanziaria della società, e del risultato economico, bensì anche dei **flussi di cassa** identificati e proposti secondo lo **schema prescritto per il rendiconto finanziario**;
- quanto al paragrafo che identifica e circonda la **“responsabilità del revisore”**, si dà atto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 135/2016, attuativo della Direttiva 2014/56/UE. Viene infatti **abrogato l'articolo 12 del D.Lgs. 39/2010**, il quale si riferiva alle modalità di convenzionamento dei rapporti fra ordini e associati e Mef nella preparazione dei principi di revisione, e nel contempo viene riscritto l'[articolo 11 il cui comma 1](#) conferma il riferimento ai **principi di revisione internazionali** adottati dalla Commissione europea, mentre il successivo comma 2 prevede che, in via transitoria, il riferimento sia compiuto ai principi di revisione elaborati da ordini, associazioni convenzionati di concerto con il Mef e Consob. In sostanza, nella Relazione di revisione, nel paragrafo in questione, dopo la menzione dei **principi di revisione internazionali Isa Italia** si aggiunge ora la specifica **“elaborati ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010”**;
- viene poi presa posizione riguardo all'annosa questione del **tipo di giudizio** da esprimere in merito alla **Relazione sulla gestione**. Infatti, come noto, il nuovo [articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010](#), chiama il revisore ad esprimere non solo un **giudizio di coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio, bensì anche un **giudizio sulla conformità** della stessa con le norme di legge. Il **punto controverso** attiene alla entrata in vigore di questo nuovo “giudizio di conformità” e se esso sia appunto **applicabile o meno anche ai bilanci 2016**. La posizione al riguardo assunta dal CNDCEC è **negativa**, e lo è sulla condivisibile assunzione che il **principio di revisione** disponibile nella sua versione attuale – si tratta come noto del Principio **(SA Italia) 720B** – **non è stato**

ancora aggiornato, e quindi i revisori non hanno a disposizione uno *standard* di riferimento a cui attenersi per poter esprimere quel “giudizio di conformità” richiamato dalla novellata legislazione; peraltro, un **giudizio tutto da inquadrare** nei suoi contenuti effettivi, come cerca di proporre lo stesso CNDCEC nel documento qui in commento;

- in merito poi alle novità intervenute nella **classificazione di alcune voci di bilancio** per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si poneva la questione se l'**applicazione retrospettiva dei nuovi principi contabili**, che determina per alcune voci la necessità di modificare la colonna riferita al bilancio comparato dell'esercizio precedente, richiedesse l'inserimento di un **richiamo di informativa** nella relazione di revisione. A parere del CNDCEC, fermo restando che è nella **discrezionalità professionale** del revisore valutare l'inserimento di richiami di informativa nella propria relazione, il caso particolare della comparabilità *post*Lgs. 139/2015 **non è causa stringente che necessita tale indicazione.**



Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi su mutui

di **Luca Mambrin**

Beneficiano della detrazione **Irpef del 19%** le spese sostenute nell'anno **2016** per **interessi passivi**, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per **mutui ipotecari** contratti a **partire dal 1998** per:

- la **costruzione** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**;
- interventi di **ristrutturazione edilizia** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\), D.P.R. 380/2001](#), ovvero *“gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”*.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune **condizioni**, quali:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il **contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente**;
- per i mutui contratti fino al **12.2007** la stipula doveva avvenire non oltre i **6 mesi**, antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; i mutui successivi a tale data dovranno essere stipulati **non oltre 6 mesi prima o entro i 18 mesi** dopo la data di inizio dei lavori;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale **entro 6 mesi** dalla data di fine lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il **possesso** dell'unità immobiliare a **titolo di proprietà o di altro diritto reale**.

Pertanto si **decade dal beneficio** se:

- l'immobile **non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi** dalla conclusione dei lavori;
- i lavori di **costruzione** non sono ultimati entro il **termine previsto dalle autorizzazioni edilizie**, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all'Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- nel caso in cui l'immobile **non venga più utilizzato quale abitazione principale** il diritto alla detrazione degli interessi passivi, viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

La detrazione del 19% spetta su un **importo massimo** di **2.582,28 euro**: nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce **all'ammontare complessivo** degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.

La detrazione spetta **in proporzione** all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o la ristrutturazione: quindi, ad esempio se il contribuente ha sostenuto spese per euro 75.000, inferiori all'ammontare del mutuo concesso, che ipotizziamo pari a euro 150.000, potrà beneficiare della detrazione solo per il **50% degli interessi** e degli oneri accessori sostenuti nell'anno, sempre nel limite massimo agevolabile di euro 2.582,28.

La [circolare AdE 17/E/2006](#) ha chiarito che l'eventuale spesa per l'acquisto del **suolo su cui l'immobile viene costruito**, non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.

La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo; in caso di più intestatari ognuno potrà fruire della detrazione in base alla propria quota. Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella [circolare 11/E/2014](#) ha precisato che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la **quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge**.

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver **assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia** e deve conservare la seguente documentazione:

- **fatture o ricevute** comprovanti **l'effettivo sostenimento delle spese** per la costruzione dell'immobile. La [circolare 13/E/2013](#) ha chiarito che nel caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, se la documentazione di spesa è tutta intestata ad uno solo dei coniugi, la detrazione può essere comunque **fruita da entrambi i coniugi** attestando sulle fatture giustificative che le spese di **costruzione sono state sostenute al 50% da ciascuno**;
- **quietanze di pagamento** degli interessi passivi;
- **copia del contratto di mutuo**, dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.

Per quanto riguarda il requisito dell'**abitazione principale** rilevano:

- le **risultanze dei registri anagrafici**, oppure
- **l'autocertificazione effettuata** ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Infine nel caso di **mutui misti** destinati all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale la [circolare 20/E/2011](#) ha precisato che il contribuente può

produrre una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi dell'[articolo 47, del D.P.R. 445/2000](#), nella quale si attesti quale somma sia **imputabile**, ai fini agevolativi, **all'acquisto dell'abitazione e alla ristrutturazione**.



Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

La dichiarazione fraudolenta è reato di pericolo e di mera condotta

di Angelo Ginex

Il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante utilizzazione di **fatture per operazioni inesistenti** si connota come **reato di pericolo e di mera condotta**, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e **prescinde** dal verificarsi dell'**evento di danno**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507](#), conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia trae origine dalla presentazione di un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, la quale, confermando la sentenza di primo grado, condannava i due imputati per il **reato di dichiarazione fraudolenta** ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#). Questi ultimi, nella qualità rispettivamente di amministratore di fatto e legale rappresentante di una società, utilizzavano due **fatture per operazioni inesistenti** nell'anno di imposta 2008.

In particolare, i ricorrenti lamentavano l'inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in relazione alla prova dell'**elemento soggettivo del reato** (ovvero, il dolo specifico di evasione) per avere i giudici di secondo grado ritenuto irrilevanti, in sede penale, gli **esiti dei procedimenti tributari**, che avevano riconosciuto l'**assenza di volontà fraudolenta** degli imputati.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che nessuna censura può essere mossa alla motivazione della sentenza dei giudici meneghini, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis [Cassazione, sentenza 25808/2016](#)), il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante utilizzazione di **fatture per operazioni inesistenti** si connota come **reato di pericolo e di mera condotta**, prescindendo quindi dal verificarsi dell'evento di danno.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, in caso di **frode fiscale**, il nucleo costitutivo dell'offesa è concretato nella **dissimulazione di componenti positivi** o dalla **simulazione di componenti negativi** del reddito, con la conseguenza che **il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari**, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente e che si pone quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato.

Conseguentemente, la **condotta** è compiutamente attuata ed **esaurita** con la mera **utilizzazione**

delle fatture per operazioni inesistenti nella **dichiarazione dei redditi**, risultando del tutto **irrilevante**, sotto il profilo della consumazione del reato, il **successivo storno** delle medesime, effettuato dopo la perquisizione della Guardia di Finanza.

Sulla base di ciò e di quant'altro evidenziato in sentenza con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibile** il ricorso e condannato i ricorrenti al **pagamento delle spese processuali** e della **somma** di euro 2.000,00 in favore della **cassa delle ammende**.



Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CON LUIGI FERRAJOLI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Distrazione delle spese legali: fatturazione al committente

di **Enrico Ferra, Riccardo Righi**

L'imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della **neutralità** nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni arrivino fino al consumatore finale senza eventuali **distorsioni** causate dal carico fiscale.

In termini pratici, la neutralità dell'imposta si realizza attraverso:

- l'istituto della **detrazione** (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non in casi eccezionali tassativamente previsti;
- l'istituto della **rivalsa** (a valle);
- l'individuazione dei **soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa** e a portare l'imposta in **detrazione**.

Infatti, in base a quanto previsto dall'[articolo 18 del D.P.R. 633/1972](#) *“il soggetto che effettua la cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”*.

La rivalsa Iva, pur originando da una norma tributaria, rappresenta un rapporto di tipo **privatistico** tra prestatore/cedente e committente/cessionario, rapporto al quale il Fisco rimane estraneo (si veda al riguardo Cassazione 5140/1998): l'obbligo tributario di addebitare l'Iva in rivalsa rappresenta, infatti, il solo **obbligo di “far sorgere”** il credito, non già quello di esercitarlo.

In tale scenario la **fattura** assolve una funzione fondamentale, essendo il mezzo attraverso il quale viene esercitata la rivalsa: la sua emissione vale come **momento di effettuazione dell'operazione imponibile** costituendo, da un lato, il fatto generatore del debito d'imposta (l'imposta è infatti dovuta per il solo fatto che è esposta in fattura ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#)) e del diritto alla detrazione e, dall'altro, il documento nel quale viene addebitata l'imposta in **rivalsa**.

Dalla formulazione dell'[articolo 18](#) si ricava poi un altro importante principio, ossia che il soggetto a cui addebitare l'imposta, mediante l'emissione della fattura, è il **cessionario** o **committente** della prestazione.

I principi appena enunciati, ossia **l'obbligatorietà della rivalsa** e l'individuazione del **cessionario/committente** quale destinatario della stessa, assumono fondamentale importanza nel processo interpretativo delle problematiche Iva relative alla **distrazione delle spese legali**

ai sensi dell'[articolo 93 c.p.c.](#), così come, del resto, in tutte quelle circostanze nelle quali non vi sia coincidenza fra il soggetto cessionario o committente di una prestazione e il soggetto pagante. Invero, le stesse norme in materia di distrazione delle spese legali, sebbene rendano complessa l'applicazione dei meccanismi della **rivalsa** e della **detrazione**, non possono alterare i principi generali dell'imposta sul valore aggiunto ed è la stessa Corte di Cassazione a riconoscere come le norme processuali in materia di distrazione non possano influire, in senso modificativo, sulla normativa tributaria.

In base all'[articolo 93 c.p.c.](#) in materia di **distrazione delle spese legali**, il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente a pagare gli onorari non riscossi direttamente al legale della parte vittoriosa.

In tale scenario si pone quindi il problema di individuare il soggetto al quale fatturare l'operazione, in quanto il **cliente/committente della prestazione professionale non coincide con il soggetto che paga il corrispettivo**: la parte soccombente è tenuta a pagare all'avvocato distrattario le somme che sarebbero dovute dal cliente dello stesso in forza di un contratto d'opera cui la soccombente è estranea.

Il caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite piuttosto datata ma ancora molto attuale nei contenuti. La sentenza è la 3544/1982, in cui la Corte ha stabilito che l'avvocato della parte vittoriosa, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 93 c.p.c.](#), sarà tenuto ad emettere **fattura nei confronti del proprio cliente** (committente) sebbene, in forza del provvedimento di distrazione, **riceva dalla parte soccombente il pagamento dell'onorario**. Tale fattura includerà anche l'Iva nel solo caso in cui essa **rappresenti un costo per il cliente vittorioso** (nel caso, ad esempio, questi non sia autorizzato a portarla in detrazione).

La Corte ribadisce poi che il legale della parte vittoriosa è autorizzato a richiedere il pagamento alla parte soccombente in forza di un "**titolo nuovo e diverso**", **di fonte processuale e non più tributaria**, e che con l'inclusione in tale pagamento della parte relativa all'imposta sul valore aggiunto **non si verifica un'indebita estensione dell'area della rivalsa**, la quale non può che essere effettuata nei confronti del cliente cessionario/committente, pena "*l'aberrante risultato di un esercizio della rivalsa del tutto difforme dagli schemi di cui al D.P.R. 633/1972*".

Di conseguenza, gli scenari proposti dai giudici di legittimità sono i seguenti:

- nel caso in cui la **parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione l'Iva** (ad esempio quando si tratta di un privato), il legale emetterà **fattura nei confronti del cliente** (committente), con l'annotazione che la **solutio del corrispettivo e della relativa imposta** è avvenuta da parte della **soccombente**.
- nel caso in cui la **parte vittoriosa sia autorizzata a portare in detrazione l'Iva**, il legale emetterà **fattura nei confronti del cliente** (committente) ricevendo dallo stesso il solo **pagamento dell'Iva**, con l'annotazione che la **solutio relativa all'imponibile** è avvenuta da parte della **soccombente**.

Le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione confermano quindi che l'**emissione della fattura** va necessariamente effettuata nei confronti del solo soggetto **committente** o **cessionario**, in quanto il meccanismo cardine dell'imposta sul valore aggiunto non può che essere ricercato nel rapporto tra prestatore/cedente e committente/cessionario. D'altro canto, anche nel caso della distrazione delle spese, la soccombente, che fornisce il denaro utile all'attuazione della rivalsa, non si sostituisce al committente nel rapporto tributario essendo il credito azionato non di natura tributaria ma un "mero" costo di processo, collegato sì all'obbligazione tributaria ma solo in termini "parametrici".



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adeempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Reddito soggetti Ires e principio di derivazione rafforzata

di **Dottryna**



Il decreto Milleproroghe ha recentemente modificato le regole di determinazione del reddito per i soggetti Ires così da garantire il coordinamento tra la norma fiscale e le novità introdotte in tema di bilanci.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna* la relativa *Scheda di studio* nella sezione *"Imposte dirette"*.

Il presente contributo si sofferma sugli effetti della riforma sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicabili in sede di determinazione del reddito d'impresa.

Di recente l'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#), intervenendo sull'[articolo 83 del Tuir](#), ha esteso le **modalità di determinazione del reddito** previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei **nuovi principi contabili nazionali** redatti dall'OIC, ad **eccezione delle micro imprese**.

Con la modifica dell'[articolo 83, comma 1, del Tuir](#), infatti, viene introdotto un principio di **"derivazione rafforzata"**, già operante per i soggetti IAS, che prevede il riconoscimento, per i soggetti diversi dalle micro imprese di cui all'[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), dei **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio contenuti nei nuovi principi contabili. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le **disposizioni attuative** emanate per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali ([articolo 1, comma 59, della L. 244/2007](#) e [articolo 4, comma 7-quater, del D.Lgs. 38/2005](#)). Si consente a tali soggetti – precisa la scheda di lettura al D.L. 244/2016 – *“il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale ... ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della*

natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del predetto D.M. 48/2009) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi ...".

Ai fini di una **definizione dei concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale** è possibile rifarsi a quanto indicato dalla [circolare AdE 7/E/2011](#) per i soggetti IAS adopter.

Qualificazione Il fenomeno della “qualificazione” attiene **all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere** e, conseguentemente, **degli effetti** che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano giuridico. Nello specifico, la qualificazione di bilancio delle operazioni e dei fatti aziendali porta, sul piano fiscale, a distinguere due ordini di operazioni:

- **operazioni con effetti reddituali**, che generano componenti positivi e negativi di reddito e che, pertanto, determinano conseguenze sulla determinazione dell'imponibile fiscale;
- **operazioni con effetti unicamente patrimoniali**, che non generano componenti di reddito e si sostanziano unicamente in movimentazioni di patrimonio netto.

Il rinvio ai criteri di qualificazione ha quindi la finalità di sostituire un **approccio economico sostanziale** ad un approccio basato sulla forma giuridico-contrattuale più tipica delle regole del Tuir.

Classificazione Una volta individuato il “modello” giuridico-negoziante di riferimento e chiarito se l'operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti (in tutto o in parte) come fenomeno reddituale, occorre definirne gli **specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito** (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali).

Sotto il profilo reddituale, si tratta di **individuare la tipologia** (o “classe”) di **provento/onere di ciascuna operazione**.

Il “*fenomeno classificatorio*”, quindi, non è scindibile dal “*fenomeno qualificatorio*”, anzi ne costituisce una naturale conseguenza e deve risultare coerente con il primo; ne deriva che un'operazione diversamente qualificata rispetto alla rappresentazione giuridico-formale genera, in linea generale, una conseguente diversa classificazione.

Imputazione temporale Si tratta della **corretta individuazione del periodo d'imposta** in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Ne consegue che, ai fini fiscali, **l'imputazione temporale dei componenti di reddito deve sempre avvenire** – salvo

specifiche deroghe – **in perfetta aderenza alle risultanze del conto economico.**

Dalla lettura combinata del nuovo [articolo 83](#) e del [D.M. 48/2009](#) si desume che, ai **soggetti “diversi”** dalle **micro imprese**, con bilancio redatto in base alle disposizioni civilistiche:

- è applicabile il principio di “**derivazione rafforzata**”;
- **non sono applicabili le regole della competenza** (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir).

Una delle fattispecie in cui la qualificazione dei principi adottati produce effetti fiscali è **l’acquisto di un bene con pagamento “differito”**. Secondo la [circolare AdE 7/E/2011](#), infatti, tale operazione si qualifica come acquisto associato ad un **contratto di finanziamento** e comporta l’iscrizione in bilancio del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l’imputazione dei relativi interessi *pro rata temporis*.

Non sono derogate dalla “derivazione rafforzata”, invece, le norme che riguardano **valutazioni e quantificazioni**. Trattasi ad esempio delle disposizioni che **limitano gli ammortamenti e gli accantonamenti** ([articoli 103, 105 e 107 Tuir](#)), ovvero quelle che prevedono la rilevanza del **principio di cassa** come nel caso dei **compensi amministratori** ([articolo 95 Tuir](#)).

Infine si ricorda che, coerentemente con le modifiche in commento, il decreto Milleproroghe ha **prorogato di 15 giorni** il termine per la presentazione delle **dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap** relative al 2016 che, quindi, slitta al **16/10/2017** (il 15/10 cade di domenica); tale differimento è stato predisposto “*al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento*”.

Diversamente, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni codicistiche e che rientrano nella definizione di **micro impresa**, ai fini della competenza fiscale occorre applicare le disposizioni contenute nell’[articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir](#) e **non è prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione.**

Relativamente all’individuazione della categoria delle **micro imprese**, poiché l’[articolo 83 del Tuir](#) richiama genericamente i soggetti di cui all’[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), tali società **sono escluse** dall’applicazione della derivazione rafforzata anche se redigono il bilancio in forma **abbreviata o ordinaria**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- i riflessi fiscali del principio di derivazione rafforzata;
- le regole di determinazione del reddito per le micro imprese;
- la redazione del conto economico;
- gli effetti fiscali del nuovo criterio del costo ammortizzato;
- l'utilizzo delle perdite fiscali per le imprese che fruiscono di regimi di esenzione.

OneDay Master

UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Il linguaggio nei menù

di **Laura Maestri**

Jessica Hullinger, giornalista newyorkese specializzata in **scienze innovative** e collaboratrice di riviste prestigiose come *Fortune*, ha recentemente pubblicato un'analisi accurata di come un **menù ben presentato ci invogli a consumare e a spendere di più** quando ci sediamo al tavolo di un ristorante.

Tra le svariate considerazioni, tutte intriganti, mi soffermo sul **linguaggio** che – a consuntivo di *test* verificati – **influenza il cliente a optare per le portate più costose**.

Uno degli elementi più incisivi è l'**utilizzo di una descrizione corposa**: un *dessert* al cioccolato diventa sicuramente più stuzzicante se definito *dessert al cioccolato satinato*. **Più la descrizione è particolareggiata**, più il cliente sarà soddisfatto del sapore, della consistenza e, in generale, della sua scelta.

Questo perché **si percepiscono meglio le qualità degli alimenti quando queste sono suggerite**: la descrizione guida le aspettative e queste ultime trovano più facilmente riscontro nell'assaggio. Leggendo nel menu: *Fagotto di pesce in carta Fata con cozze verdi della Nuova Zelanda, caparossoli lagunari, gambero rosso di Sicilia e patate Bonnotte* si pregustano le prerogative della specialità gastronomica e **si è più propensi a ritrovarle nella degustazione**. Probabilmente, pochi si accorgerebbero di un ingrediente particolare se non fosse menzionato nella proposta descrittiva. Quando invece l'**ingrediente inusuale viene declamato**, è **più facile che il palato sia incline a coglierlo** e, ovviamente, ad apprezzarlo.

Un'ulteriore leva motivazionale è costituita dall'**evidenziazione della genuinità dei prodotti utilizzati**: provenienza geografica, metodologia di allevamento, di cultura e perfino il tipo di cottura sono **elementi convincenti**, soprattutto quando gli avventori sono sensibili ai temi legati all'etica ed alla qualità. La **menzione di prodotti locali**, di culture biologiche e dell'origine accurata delle carni sono **fattori persuasivi rispetto alla bontà di quello che verrà servito**. Offrire **puntualizzazioni sulla precisa provenienza** di un formaggio o di un affettato suscita nel cliente una maggiore percezione di sicurezza sulla qualità, sul gusto e sulla garanzia degli ingredienti.

Un ulteriore indicatore interessante è il **richiamo ai gusti del passato**: chiunque ha ricordi incancellabili di pietanze o dolci cucinati dalla nonna o da altri parenti nelle occasioni di festa: portate che nei propri ricordi assumono gusti e profumi senza uguali. Il riferimento ai sapori del passato, **ai piatti tradizionali, alle procedure artigianali applicate per trattare i componenti gastronomici sono un'attrattiva irrinunciabile** per chi ha nostalgia dei sapori conosciuti

nell'infanzia. Ma spesso i ricordi sono infarciti di sensazioni a raggio ben più ampio: il senso di fame che si prova a otto anni dopo una mattinata trascorsa a correre e a giocare, la riunione di famiglia, la convivialità di tavolate infinite condiscono le proprie visualizzazioni dei tempi ormai andati con un aroma che difficilmente si ritroverà anche nella pietanza più rustica.



Seminario di specializzazione

COMUNICARE BENE IN PUBBLICO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)